

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art.1 Costituzione, sede, denominazione.

E' costituita una associazione non riconosciuta ex art.36 e ss. cc, apolitica, senza scopo di lucro, denominata

" Associazione Nuove Idee Nuove Imprese "

L'Associazione ha sede in Rimini.

L'Associazione potrà istituire delle sedi secondarie o delegazioni nel territorio di riferimento, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Il territorio di riferimento per l'operatività dell'Associazione sarà prevalentemente quello della Provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino.

Art. 2 Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e incentivare percorsi conoscitivi e formativi per la crescita nei giovani della cultura imprenditoriale e manageriale.

Tale scopo potrà essere perseguito attraverso una pluralità di forme, fra le quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- la realizzazione di competizioni, concorsi o iniziative simili volte a fare emergere nei giovani idee innovative che possano essere trasformate in progetti imprenditoriali;
- corsi di formazione e tutoraggio per accompagnare e sostenere la fase di realizzazione di nuove aziende nate dall'iniziativa di giovani, anche a seguito o nell'ambito delle competizioni attivate dall'Associazione;
- l'organizzazione di seminari, conferenze, giornate di studio e ricerca per l'approfondimento e la divulgazione in ambito giovanile della cultura d'impresa;
- l'organizzazione di incontri nelle scuole e nelle università fra studenti e imprese con l'obiettivo di far conoscere ai giovani gli elementi e i processi attraverso cui nascono le iniziative imprenditoriali;
- l'attivazione online di progetti per l'aggiornamento e lo scambio di informazioni e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di idee innovative;
- la realizzazione di ogni altra iniziativa che abbia per obiettivo l'educazione, la formazione e l'avvicinamento dei giovani al mondo imprenditoriale e manageriale, sia per la loro crescita personale, sia per favorire la nascita di nuove opportunità nel panorama economico e produttivo locale.

L'associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; tuttavia essa può promuovere o partecipare, in via marginale, ad attività di natura commerciale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Per realizzare la propria attività l'Associazione potrà ricercare forme di collaborazione e sinergie con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento, richiedere l'accesso a fondi pubblici anche europei, avvalersi dell'eventuale contributo finanziario di sponsor.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050.

SOCI

Art. 4) Soci, diritti e obblighi.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono aderire all'associazione: le persone giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni anche non riconosciute, le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età che, per la loro attività, possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e che intendono contribuire al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci sono suddivisi in due categorie:

- I Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- I Soci Ordinari: coloro che hanno aderito successivamente all'associazione.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari si obbligano al pagamento a favore dell'associazione di una quota associativa *una tantum*, che sarà imputata al fondo comune dell'Associazione e che viene fissata in € 1.000,00(mille);

Per i Soci Ordinari le domande di adesione saranno proposte in forma scritta al Consiglio Direttivo, su modelli che lo stesso andrà a predisporre, modelli contenenti comunque l'impegno ad osservare lo statuto.

Il Consiglio Direttivo sottoporrà le domande ricevute all'Assemblea Generale che delibererà insindacabilmente sull'ammissione di chi ha proposto la domanda.

I contributi a sostegno delle iniziative dell'Associazione saranno determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, su vincolante indicazione delle disponibilità dei singoli Soci, inseriti nella relazione al bilancio consuntivo e preventivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

I contributi potranno essere versati anche mediante conferimento di beni e/o servizi, secondo modalità e termini che, tenuto conto del valore normale dei beni e servizi, saranno fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il versamento dei contributi diventerà obbligatorio per i Soci all'atto della formale autorizzazione dei loro organi deliberanti.

La misura dei contributi, proposta dal Consiglio Direttivo, ~~è determinata~~ sarà approvata dall'Assemblea Generale dei Soci con deliberazione presa entro il 30 novembre dell'anno precedente l'anno in cui si vuole che essa produca effetto.

La quota associativa, di cui al quarto comma di questo articolo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, purchè in regola con i versamenti dei contributi.

Art.5 Cessazione della condizione di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per:

- a) recesso: da comunicarsi per iscritto a mezzo di raccomandata AR almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.
- b) decesso oppure per trasformazione e/o scioglimento degli Enti associati.
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea Generale dei Soci dovuta a:
 - sopravvenuta impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - accertati motivi di incompatibilità;
 - mancata osservanza delle norme ed obblighi contenuti nello Statuto e nell'eventuale regolamento o delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;
 - mancato adempimento, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

A tale scopo l'Assemblea Generale dei Soci procederà entro il quarto mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci. Il Socio inadempiente sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione, a regolarizzare la posizione, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il Socio si mantenga inadempiente. Il provvedimento di esclusione è assunto dall'Assemblea Generale dei Soci.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale il Socio interessato deve essere convocato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Associazione e la sua quota associativa non verrà rimborsata.

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Vice Presidente;
- e. il Revisore contabile.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare.

Decadono dalle cariche elettive di cui alla lettera b) coloro che non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengono ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

I membri degli organi sociali non ricevono alcuna retribuzione o compenso per lo svolgimento degli incarichi loro affidati.

Chi assume una carica nell'ambito dell'Associazione deve astenersi dal compiere operazioni che lo pongano in conflitto di interessi, direttamente o indirettamente, per interposta persona e/o società con l'associazione stessa.

Art. 7 Assemblea.

L'Assemblea può essere Generale o riservata alla sola categoria dei Soci Fondatori.

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- a) discutere e deliberare, sentita la relazione del Presidente, sull'attività ordinaria dell'organizzazione, determinando le direttive di massima dell'organizzazione stessa.
- b) esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, così come proposti dal Consiglio Direttivo.
- c) eleggere ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore contabile;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti non riservati all'Assemblea dei Soci Fondatori.

- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti il Consiglio direttivo.
- f) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci Fondatori è formata da tutti i Soci che hanno fondato l'associazione e sono in regola con il pagamento dei contributi.

L'Assemblea dei Soci Fondatori ha il compito di:

- a) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) Deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

L'Assemblea dei Soci Fondatori per la elezione del Presidente e del Vice Presidente dovrà tenersi prima dell'Assemblea Generale.

Art.8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure: su richiesta del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almento un quinto dei Soci.

L'assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure: su richiesta del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei Soci Fondatori.

La convocazione sarà fatta mediante avviso a ciascun Socio all'indirizzo di posta elettronica dichiarato o spedito, mediante lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione, in caso di urgenza gli avvisi di convocazione saranno spediti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea convocata su richiesta dei Soci, dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente.

Per la nomina degli organi sociali, ciascun elettore può votare solo per un numero di candidati pari a 2/3 dei seggi da ricoprire.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiedono nell'ordine, il Vicepresidente, oppure il componente del Consiglio Direttivo più anziano in età.

Il Presidente nomina due scrutatori e un segretario. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che dispongano del 70% dei voti. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, la sua legalità e la validità delle sue deliberazioni che saranno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Delle delibere dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 9 Rappresentanza in Assemblea

Nelle Assemblee ciascun associato deve essere rappresentato dal legale rappresentante, ovvero da persona munita di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante.

La delega può essere rilasciata anche a favore di altro Socio, in questo caso non è ammessa più di una delega per ciascun Socio; la delega non può essere rilasciata ad un componente del Consiglio Direttivo.

Art.10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, oltre al Presidente e al Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica tre esercizi e resterà in carica fino alla data in cui l'Assemblea approva il bilancio dell'ultimo esercizio.

Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Vice Presidente; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, in caso contrario dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita con l'accettazione dei nuovi Consiglieri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli stessi sono sostituiti dall'Assemblea generale dei soci appositamente convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'evento che ha provocato la cessazione dalla carica; gli amministratori così sostituiti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede sociale, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare per posta elettronica a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente o per posta elettronica purchè i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio sono valide quando partecipa alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti e vengono deliberate dalla maggioranza dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Delle riunioni viene redatto il relativo verbale.

Art 11 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a. Gestire l'attività dell'associazione nel rispetto delle linee guida dettate dall'Assemblea Generale dei Soci;
- b. Presentare all'Assemblea i programmi annuali dell'associazione;
- c. Sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- d. Predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo.
- e. Proporre entro il 30 maggio di ogni anno eventuali varianti al bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci entro il 30 giugno.
- f. Curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea.
- g. Deliberare sulle assunzioni, le nomine e i licenziamenti del personale dell'Associazione, ove presente;
- h. Deliberare sull'affidamento di eventuali incarichi professionali e/o di consulenza;
- i. Costituire comitati Tecnici - Scientifici - Consultivi, che lo affianchino nell'attività dell'Associazione. Lo svolgimento dell'attività dei comitati sarà disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può prevedere una retribuzione per i componenti di eventuali comitati, previo parere favorevole dell'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Direttivo possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale ed a quella dei Soci Fondatori.

Art. 12 Presidente

Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, ha le seguenti funzioni:

- a) Presiedere l'Assemblea Generale e quella dei Soci Fondatori provvedendo alla loro convocazione nei termini statutari.

- b) Presiedere il Consiglio Direttivo provvedendo alla sua convocazione.
- c) Firmare tutti gli atti sociali, amministrativi e rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria.
- d) Vigilare sul funzionamento dell'Associazione, e su tutti gli atti amministrativi.
- e) Adottare, se lo ritiene necessario ed urgente, ogni provvedimento opportuno, anche di natura straordinaria, con obbligo di riferirne entro dieci giorni al Consiglio Direttivo per la ratifica dell'operato;
- f) Custodire i fondi sociali, che deposita in una o più Banche, in uno o più conti correnti aperti a nome dell'Associazione, provvedere ai pagamenti occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni del Consiglio; esercitare le altre funzioni previste dallo Statuto.
- g) Rilasciare, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, procure speciali per singoli atti, o per categorie di atti a persona/persona di sua fiducia anche estranee all'Associazione.

Art. 13 Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica tre esercizi e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio.

Per la elezione del Presidente i Soci Fondatori presenteranno due candidati in rappresentanza dei territori indicati all'art. 1; risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 14 Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori nella persona del candidato che non risulterà eletto alla carica di Presidente ai sensi dell'art. 14 che precede. Dura in carica tre esercizi.

In assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni a lui delegate ai sensi dell'art.13 sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea dei Soci Fondatori per la nomina del nuovo Presidente entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

In caso di necessità l'assemblea per la nomina del Presidente e/o per la nomina dei Consiglieri dimissionari, sarà validamente convocata d'urgenza dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 15 Revisore contabile

Viene eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica tre esercizi, deve avere la qualifica di revisore ufficiale dei conti.

Il Revisore vigila sull'andamento della gestione economica e ne riferisce all'Assemblea Generale dei Soci con la relazione al bilancio consuntivo.

Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 16 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo comune formato dalle quote sociali e dai conferimenti e contributi a fondo perduto dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;
b) dai contributi sociali annuali;
c) dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni;
d) dai proventi derivanti dalle attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione o dalla partecipazione ad esse;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale derivante dalle eventuali attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte direttamente ed indirettamente dall'Associazione.

Le erogazioni mortis causa e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo e quello consuntivo, che saranno sottoposti all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione definitiva rispettivamente entro i mesi di novembre ed aprile.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi di trasparenza, con criteri di prudenza e chiarezza; deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione con indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede sociale durante i 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati a riserva e potranno essere utilizzati per ripianare le eventuali perdite di gestione, e/o per il finanziamento di specifiche iniziative e attività conformi alle finalità perseguite.

E' in ogni caso vietata la distribuzione ai Soci, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione e anche in sede di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Deve essere fatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 17 Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art. 18 Scioglimento dell'associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo dei voti esprimibili in seno all'Assemblea Generale deve essere convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti esprimibili; in seconda convocazione delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri, i compensi e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art 19 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, alle altre leggi italiane vigenti in materia e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.